



s.ca

<i>Csm</i>	Roma	08/06/2016
	Protocollo	P10789/2016



B.CO.



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI


Ill.mi sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti sugli adempimenti attuativi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 recante *“Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 126 del 31 maggio 2016.

Comunico che la Ottava Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell’8 giugno 2016, ha adottato la seguente delibera:

“La Commissione, udito il relatore,

- rilevato che l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 92/2016 dispone che, all’interno della procedura di conferma dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, *“Il Consiglio giudiziario stabilisce, con delibera da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti”*;
- ritenuto che tale norma, in conformità con il suo dato letterale e con il criterio ermeneutico ex art. 12 disp. prel. c.c., individui una competenza del Consiglio Giudiziario nella sua composizione intera ed ordinaria, e non della *“Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario”*, istituita dallo stesso d.lgs. n. 92/2016 ed il cui funzionamento è posticipato allo svolgimento delle elezioni straordinarie di cui all’art. 5 del medesimo d.lgs. n. 92/2016;
- considerato infatti che l’intero d.lgs. n. 92/2016 nomina più volte tale *“sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario”*, anche nello stesso testo dell’art. 2, sicché non può



s.ca

Csm	Roma	08/06/2016
	Protocollo	P10789/2016



B.CO.

ritenersi casuale il riferimento letterale, contenuto nel comma 3 dell'art. 2, al “Consiglio giudiziario”;

- che, per la stessa ragione, e nonostante la norma transitoria di cui al comma 7 dell'art. 5 del d.lgs. n. 92/2016, non è possibile neppure far riferimento alla “Sezione del Consiglio giudiziario relativa ai Giudici di pace”, di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 25/2006, nel testo anteriore alle modifiche apportate dallo stesso d.lgs. n. 92/2016;

- rilevato poi che, ai sensi degli artt. 1 e 2 dello stesso d.lgs. n. 92/2016, “i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore” della stessa norma devono presentare, “a pena di inammissibilità”, domanda di conferma nell'incarico entro trenta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 92/2016 (norma entrata in vigore “il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, senza alcuna *vacatio legis*);

- considerato che il comma 1 di tale art. 2 fa riferimento alla sola presentazione della domanda di conferma, senza fare alcun cenno all'autorelazione del magistrato interessato;

- che l'autorelazione del magistrato è invece menzionata nel successivo comma 2, come adempimento successivo al rapporto che il capo dell'ufficio è tenuto a redigere ed interno alla complessiva procedura di conferma, la quale sarà disciplinata da un'apposita circolare del Consiglio superiore della Magistratura:

d e l i b e r a

che, a chiarimento di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 92/2016:

a) l'adempimento di cui all'art. 2.3 di tale norma compete al Consiglio giudiziario, nella sua composizione ordinaria;

b) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che presentano domanda di conferma non sono tenuti ad allegare ad essa, a pena di inammissibilità, la propria autorelazione.”

SECRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)

